

**Decisione n. 2/96 del Comitato congiunto**

**recante applicazione dell'articolo 34<sup>bis</sup> dell'appendice II  
della Convenzione del 20 maggio 1987  
relativa ad un regime comune di transito**

Accettata il 5 luglio 1996

Entrata in vigore per la Svizzera il 5 luglio 1996

(Stato 22 agosto 2000)

---

*Il Comitato congiunto,*

vista la Convenzione del 20 maggio 1987<sup>1</sup> relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 34<sup>bis</sup> dell'appendice II,

considerando che l'appendice II della Convenzione contiene, fra l'altro, disposizioni specifiche in materia di garanzie;

considerando che, ai sensi dell'articolo 34<sup>bis</sup> dell'appendice II, su richiesta di una o più Parti contraenti, può essere vietato temporaneamente, per un periodo di sei mesi comunque rinnovabile, il ricorso alla garanzia globale nei confronti di merci che presentano un rischio di frode eccezionale;

considerando che, sulla base delle informazioni raccolte dalla Comunità europea, è stato stabilito che talune operazioni di transito comune concernenti le merci di cui all'allegato della presente decisione presentano rischi di frode eccezionali che possono arrecare un pregiudizio considerevole ai bilanci delle Parti contraenti e agli ambienti economici interessati, quando si tratti di merci di Paesi terzi alle Parti contraenti e per quantitativi superiori a determinati limiti;

considerando che la Comunità europea ha già adottato misure nel quadro del transito comunitario al fine di vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale sui trasporti delle merci elencate nell'allegato della presente decisione, a motivo del rischio eccezionale di frode che presentano queste operazioni;

considerando che, ritenendo necessario adottare disposizioni analoghe per il trasporto di tali merci nel quadro del regime del transito comune, la Comunità europea ha espresso l'auspicio di poter applicare l'articolo 34<sup>bis</sup> per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale;

considerando che le disposizioni di cui al suddetto articolo 34<sup>bis</sup> rappresentano una soluzione efficace alle pratiche fraudolente che colpiscono il transito,

*decide:*

**Art. 1**

In applicazione dell'articolo 34<sup>bis</sup> dell'appendice II alla Convenzione del 20 maggio 1987<sup>2</sup> relativa ad un regime comune di transito, il ricorso alla garanzia globale è

RU 1996 2510

<sup>1</sup> RS 0.631.242.04

<sup>2</sup> RS 0.631.242.04

temporaneamente vietato per il trasporto, nel quadro della procedura T1, delle merci elencate in allegato alla presente decisione, quando il quantitativo trasportato superi quello indicato nella colonna 3 di detto allegato.

## **Art. 2**

Qualora più merci dell'allegato siano coperte da un'unica dichiarazione T1, il ricorso alla garanzia globale è vietato per tale operazione, in conformità dell'articolo 1, se la totalità dei dazi e altre imposizioni eventualmente esigibili supera 7000 ECU.

## **Art. 3**

1. Il divieto temporaneo della garanzia globale di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione non si applica alle operazioni T1 relative a merci:

- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità o di un Paese AELS, senza aggiunta di merci provenienti da Paesi terzi;
- provenienti da Paesi terzi e immesse in libera pratica nel territorio doganale della Comunità o di un Paese AELS;
- ottenute, nel territorio doganale della Comunità o di un Paese AELS, esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, oppure da merci di cui al primo e secondo trattino.

2. Sono considerati immessi in libera pratica nella Comunità o in un Paese AELS i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali sono state espletate nella Comunità o nel Paese AELS interessato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili, e che non abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi e tasse.

3. L'ufficio di partenza si assicura, prima di accettare una dichiarazione T1 relativa ad un'operazione di cui al paragrafo 1 e per la quale è fornita una garanzia globale, che i requisiti del ricorso a una tale garanzia globale siano soddisfatti.

## **Art. 4**

Le autorità competenti dei Paesi interessati si assistono reciprocamente per garantire la corretta applicazione della presente decisione, segnatamente dell'articolo 3, in conformità dell'articolo 13 della Convenzione.

La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 1996.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1996, per un periodo di sei mesi.<sup>3</sup>

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1996.

Per il Comitato congiunto:

Il presidente, J. Currie

<sup>3</sup> Questa decisione è stata prorogata di sei mesi a partire dal 1° feb. 1997 dalla Dec. n. 5/96 della Commissione mista del 5 dic. 1996 (RU **1997** 701), di cinque mesi a partire dal 1° ago. 1997 dalla Dec. n. 1/97 della Commissione mista del 4 lug. 1996 (RU **1998** 249), di 12 mesi a partire dal 1° gen. 1998 dalla Dec. n. 5/97 della Commissione mista del 17 dic. 1997 (RU **1998** 1543), di 12 mesi a partire dal 1° gen. 1999 dalla Dec. n. 1/98 della Commissione mista del 23 nov. 1998 (RU **1999** 1457) e di 12 mesi a partire dal 1° gen. 2000 dalla Dec. n° 3/99 del Comitato misto del 2 dic. 1999 (RU **2000** 2070).

*Allegato*<sup>4</sup>

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Voce di tariffa	Merci escluse	In quantità superiori a
0102	Animali vivi della specie bovina	4000 kg
0202	Carni della specie bovina, congelate	3000 kg
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	2500 kg
ex 4505	Burro e altre materie grasse del latte	3000 kg
0803	Banane, comprese la frutta del plantago, fresche o essiccate	8000 kg
1701	Zucchero di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	7000 kg
ex 2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80% o più	3 hl
ex 2208	Acquaviti, liquori e altre bevande alcoliche	5 hl

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta la Dec. n. 1/97 della Commissione mista del 4 lug. 1996 (RU 1998 249).